

OGGETTO: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – RINVIATA AD APRILE 2020 LA NUOVA MODALITÀ DI ESPOSIZIONE SULL’UNIEMENS**

L’INPS:

- 1) con circolare n. 45 del 22 marzo 2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2019) ha:
 - a) comunicato che, per garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, da aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato (non agricolo) dovevano essergli presentate direttamente, solo in modalità telematica;
 - b) fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione delle domande, nonché le istruzioni operative per i datori di lavoro – anche in merito all’esposizione dell’ANF nei flussi Uniemens –, successivamente integrate con quelle diramate con i messaggi n. 1777 e n. 2815 del 2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15 e 19 del 2019).

- 2) con il messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020, per venire incontro alle richieste di aziende e intermediari, ha (tuttavia) reso noto che:
 - a) *“le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate”*. Per tutti i datori di lavoro, pertanto, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS: a) non è necessario compilare la sezione <ANF>; b) la compilazione della nuova sezione **<InfoAggCausaliContrib>** è facoltativa;
 - b) *“l’avvio della nuova modalità di gestione è **rinvio al periodo di competenza aprile 2020**”*;
 - c) *“restano ferme”* le seguenti, precedenti istruzioni (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 26/2017): i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente fino a un massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento di <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”. Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.